

CAPITOLATO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Affidamento del servizio di Certificazione di ARST come Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM) ai sensi del Regolamento 2019/779.

Procedura n. 10/2022

Il presente affidamento viene effettuato nell'ambito degli **Organismi di Certificazione** dei Soggetti Responsabili della Manutenzione dei veicoli ferroviari (OC).

Gli OC sono organismi accreditati da ACCREDIA, l'Ente italiano per l'accREDITamento ai sensi della norma UNI CEI EN/ISO/IEC17065:2012 e notificati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che certificano gli ECM, comprese le singole funzioni di manutenzione, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione del 16 maggio 2019.

Organismi di Certificazione dei Soggetti Responsabili della Manutenzione (ECM Certification Body):
https://eradis.era.europa.eu/safety_docs/ecm/certBodies/search_results.aspx

L'Organismo di Certificazione dovrà garantire il possesso dell'accREDITamento per l'intera durata del servizio.

Per quanto sopra, codesta Società, è invitata a presentare la propria migliore offerta per l'affidamento dei servizi indicati al successivo articolo 2.

Come requisito di partecipazione, a pena di esclusione, il concorrente, in sede di offerta, dovrà dichiarare di aver svolto servizi di certificazione ai sensi del Regolamento (UE) 2019/779 di Soggetti Responsabili della Manutenzione per aziende operanti nell'ambito delle linee funzionalmente isolate individuate dal Decreto n. 347 del 02.08.2019, nell'ultimo triennio antecedente al presente invito.

Qualora la posizione di migliore offerente risultasse verificata per più concorrenti, sarà preferito l'operatore economico che dimostri di aver effettuato i servizi sopraindicati per un maggiore importo totale, calcolato come somma dei singoli servizi svolti.

ART. 2 – OGGETTO – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO

Ai sensi del § 4 dell'Allegato 2 al decreto ANSF n.3/2019, chiunque sia incaricato di svolgere il ruolo di soggetto responsabile della manutenzione, compreso il caso in cui tale ruolo sia svolto direttamente dall'esercente o dagli operatori delle reti funzionalmente isolate (imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura), dovrà essere obbligatoriamente in possesso di un Attestato SRM. Conformemente a quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798, si prevede anche per le reti funzionalmente isolate un periodo di transizione di tre anni a partire dal 1° luglio 2019 dopo il quale tutti coloro che svolgono il ruolo di soggetto responsabile della manutenzione dovranno obbligatoriamente essere in possesso di un Attestato SRM.

Per quanto sopra, il servizio richiesto prevede il rilascio e il mantenimento della Certificazione SRM:

- Mediante valutazione di conformità dell'Organizzazione ARST ai requisiti previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779
- Mediante audit di rinnovo e di sorveglianza per la durata quinquennale del certificato.

Le attività di audit dovranno essere svolte in conformità alle normative di riferimento, prevedendo:

- 1. Audit preliminare.** Verifica dello stato generale di applicazione e l'adeguatezza dello stesso rispetto agli obiettivi fissati;
- 2. Verifica documentale.** Verifica sul corretto recepimento dei requisiti minimi dalla normativa di riferimento attraverso l'esame della documentazione descrittiva del sistema di manutenzione adottato da ARST;

- 3. Audit di certificazione.** Valutare, con modalità commisurate all'attività svolta da ARST, la corretta attuazione e l'efficacia del sistema di manutenzione implementato;
- 4. Rilascio del Certificato.** In caso di esito favorevole delle attività di verifica condotte, dovrà essere rilasciato, per il sistema di manutenzione in esame, un certificato di conformità (detto "Certificato SRM") e/o un attestato con validità massima di cinque anni;
- 5. Successivi Audit di sorveglianza necessari a coprire il periodo di validità (5 anni) del certificato.** Il mantenimento della certificazione e/o attestazione sarà soggetto al superamento con successo di audit di sorveglianza da parte dell'Organismo con cadenza almeno annuale.

Le modalità tecnico-organizzative per la realizzazione delle attività di audit dovranno essere trasmesse dall'Organismo di certificazione ad ARST con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio delle attività mediante la condivisione di un Piano di Audit.

Le officine in cui ARST esegue le attività di manutenzione dei veicoli ferroviari per le quali dovranno essere condotte le attività di certificazione, sono:

- Via Pompeo, Monserrato, (CA);
- Viale Sicilia n.20, Sassari (SS);
- Piazza Due Stazioni n.21, Macomer (NU)

Le linee isolate in cui ARST effettua il servizio ferroviario sono:

LINEE TPL

- Monserrato-Isili
- Sassari-Alghero
- Sassari-Sorso
- Macomer-Nuoro

LINEE TURISTICHE (Legge n.128/2017)

- Mandas-Arbatax
- Isili-Sorgono
- Macomer-Bosa
- Sassari-Tempio-Palau

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo a base di gara delle prestazioni oggetto del presente appalto ammonta complessivamente a € **39.500,00** (euro trentanovemilacinquecento/00), così suddivisi:

1. € **19.500,00** (euro diciannovemilacinquecento/00), al netto di IVA, per l'espletamento delle prestazioni di cui ai punti 1., 2., 3., 4., sopraindicate all'**ART. 2 – OGGETTO – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ**;
2. € **5.000,00** (euro cinquemila/00) per anno (4 anni), al netto di IVA, per l'espletamento delle prestazioni di cui al punto 5., sopraindicato all'**ART. 2 – OGGETTO – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ**.

Il ribasso offerto in sede di gara sarà unico.

ART. 4 – TERMINI DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI

La prestazione dovrà essere consegnata entro **60 giorni** solari e consecutivi (punti 1., 2., 3., 4., art.2).

ART. 5 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti, in particolare:

- Regolamento 779/2019/UE (SRM e singole funzioni per tutti i veicoli);
- Decreto ANSF n.2/2019 (Attribuzione temporanea delle funzioni di Organismo Indipendente Ferroviario (OIF));
- Decreto ANSF n.3/2019, All.2 (SRM per veicoli circolanti su reti funzionalmente isolate);

- D.Lgs n.50/2019 (Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie);
- ANSF Linee guida inerenti la documentazione relativa alla manutenzione dei veicoli – Rev. A del 23/06/2015 e s.m.i.;
- ANSF Linee guida per l'attestazione dei Soggetti Responsabili della Manutenzione dei veicoli ferroviari (ad esclusione dei carri merci) – Rev. 01 del 16/10/2015 e s.m.i.;
- ANSF Linee guida per l'attestazione delle Officine di Manutenzione dei veicoli ferroviari diversi da carri – Rev. 01 del 19/12/2017 e s.m.i.

Ed inoltre,

- D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.
- D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per gli articoli ancora in vigore.
- D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 – Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti l'Appaltatore ha provveduto a costituire un deposito cauzionale commisurato all'importo di aggiudicazione, secondo le modalità indicate nella Lettera di invito.

ARST ha diritto di avvalersi – senza necessità di diffida o di provvedimento giudiziario e senza che né l'Appaltatore né altri possano opporre eccezioni – in tutto o in parte della cauzione suddetta, onde rivalersi dei danni che essa dichiara – sulla base dei propri accertamenti – di aver subito, e ciò senza alcun pregiudizio dell'eventuale maggiore danno eccedente la somma incamerata.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui ARST si sia avvalga in tutto o in parte durante l'esecuzione del presente contratto.

La cauzione sarà svincolata previo completo assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore e risolta ogni eventuale contestazione.

ART. 7 - SICUREZZA

Le prestazioni appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. Il Professionista, pertanto, è obbligato ad osservare e far osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente D. Lgs 9 Aprile 2008, n. 81.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, a norma dell'art. 26, comma 3-bis, di tale decreto, non è necessaria la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza).

ART. 8 – PARTICOLARI VINCOLI NELLA CONDOTTA DELLE PRESTAZIONI

Tutti gli oneri derivanti dai vincoli precisati nella documentazione d'appalto si intendono compresi e compensati nel prezzo d'appalto.

Si ritengono comprese nel servizio tutti gli oneri derivanti da trasferimenti, spese di vitto e alloggio del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni, ed ogni altra spesa tecnica non esplicitamente indicata a carico della stazione appaltante.

ARST S.p.A. si riserva in ogni momento di dare disposizioni volte a garantire comunque la regolarità e la sicurezza dell'esercizio.

Per le attività la cui esecuzione richieda l'interruzione della linea ferroviaria, ARST S.p.A. concederà tutte le interruzioni valutate occorrenti, da concordarsi, comunque, di volta in volta, anche per la necessaria e preventiva informazione all'utenza, nonché per gli eventuali provvedimenti del caso.

ART. 9 - CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI

Gli elaborati (relazioni) relativi alle attività indicate ai punti 1., 2., 3., 4. del precedente articolo 2 dovranno essere consegnati entro **60 giorni** naturali e consecutivi.

ART. 10 - PENALI

In caso di mancato rispetto anche di uno solo dei termini di ultimazione sarà applicata una penale, conteggiata a far data dal termine prefissato per l'applicazione della stessa, pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione.

L'applicazione di detta penale, salvo il maggior danno, non esclude la facoltà di ARST di risolvere in qualsiasi momento il contratto nel caso in cui i ritardi accumulati possano, ad insindacabile giudizio di ARST medesima, compromettere la tempestiva e regolare ultimazione delle prestazioni.

ART. 11 – PAGAMENTI – FATTURAZIONE

Il pagamento delle prestazioni avverrà al completamento, con esito positivo, di ciascuna delle prestazioni indicate al precedente articolo 2 secondo il seguente ordine di pagamento:

1. **€ 19.500,00** (euro diciannovemilacinquecento/00), più IVA di legge, al completamento di tutte le prestazioni di cui ai punti 1., 2., 3., 4., sopraindicate all'**ART. 2 – OGGETTO – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ;**
2. **€ 5.000,00** (euro cinquemila/00), più IVA di legge, al completamento della prestazione di cui al punto 5. (per ogni anno), sopraindicato all'**ART. 2 – OGGETTO – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ.**

L'emissione della relativa fattura – intestata a ARST S.p.A. P.I. 00145190922, via Posada 8/10, 09122 Cagliari – potrà avvenire solo previo rilascio di apposita certificazione da parte del Responsabile del Procedimento che attesti la regolare esecuzione delle prestazioni svolte.

Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni fine mese data fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Aggiudicatario ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione da parte dell'Appaltatore o all'acquisizione diretta da parte di ARST, del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

Per pagamenti superiori a € 5.000,00, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 48 bis del D.P.R. n° 602/1973 ("*... obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ...*"), ARST provvederà ai relativi controlli secondo le disposizioni vigenti.

Non sarà riconosciuto alcun interesse per eventuali sospensioni dei pagamenti dovute all'applicazione della disposizione sopra indicata.

Ai sensi della legge n. 96/2017, si comunica che dal 01/07/2017 tutte le fatture emesse per i servizi e le forniture resi ad ARST S.p.A., dovranno riportare la dicitura SCISSIONE DEI PAGAMENTI art. 17-ter D.P.R. n. 633/72.

ARST S.p.A. corrisponderà il solo imponibile e provvederà a versare direttamente all'Erario l'importo dell'Iva esposto in fattura secondo le disposizioni legislative in vigore.

In considerazione dell'obbligo della fatturazione elettronica vi comunichiamo il nostro indirizzo telematico da indicare in fattura:

RAGIONE SOCIALE: ARST s.p.a. - PARTITA IVA: 00145190922 - PEC: arst.fei@pec.it

CODICE DESTINATARIO SDI: 0000000

È inoltre necessario, al fine del pagamento, indicare, nella stessa fattura, il CIG della procedura e il numero di ordine SAP che sarà comunicato dal Responsabile del Contratto.

ART. 12 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ

Ai sensi del comma 7, dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è fatto obbligo all'Affidatario di utilizzare un conto corrente bancario o postale "dedicato", anche non in via

esclusiva, alle prestazioni oggetto del presente capitolato. L’Affidatario dovrà dichiarare gli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente bancario dedicato, presso il quale accreditare il corrispettivo e la persona delegata ad operare sullo stesso.

Ai sensi del comma 9 bis, dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce causa di risoluzione.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’ARST ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto nel caso in cui l’Affidatario del servizio:

- incorra in gravi inadempienze agli obblighi contrattuali assunti o in frequenti irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni;
- in ogni caso di grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali e normative.

La risoluzione si verifica di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di ARST, trasmessa con lettera Raccomandata A.R.

In ogni caso resta fermo il diritto per l’ARST al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione della presente convenzione.

ART. 14 – CONTROVERSIE

La definizione delle controversie, quale che sia la loro natura, sarà devoluta al Giudice Ordinario. Il Foro competente sarà quello di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente, previa attenta e particolareggiata lettura, i sotto elencati articoli della presente Capitolato:

6. Cauzione definitiva
9. Consegna delle prestazioni
10. Penali
11. Pagamenti
13. Risoluzione
14. Controversie